

DELIBERA n. 602/13/CONS

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SULLA COPERTURA DEL TERRITORIO ITALIANO DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA WIRED-WIRELESS-MOBILE DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 ottobre 2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” ed, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214, recante: “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 13, comma 6, lett. d) relativo alla trasparenza e l’art. 72 concernente la “*qualità del servizio*”, nonché agli artt. 70, 83, 98;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 ottobre 2005, n. 235, recante: “*Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 giugno 2009, n. 140, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” ed, in particolare, l’art. 31 che prevede, tra l’altro, che la Fondazione Ugo Bordoni, su richiesta dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, del 7 marzo 2002, ed, in particolare, l’art. 11 relativo alla qualità del servizio delle imprese designate, dove nel comma 3 è statuito che le autorità

nazionali di regolamentazione possono specificare contenuto, forma e modo di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego;

VISTA la Direttiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori ed, in particolare, gli artt. 21 e 22 relativi, rispettivamente, alla "Trasparenza e pubblicazione delle informazioni" e alla "Qualità del Servizio";

VISTA la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193 del 21 agosto 2003, recante "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249*";

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2004, recante "*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*";

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 maggio 2004, n. 116, recante "*Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche*" e s.m.i;

VISTA la delibera n. 104/05/CSP del 14 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 2005, recante "*Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*";

VISTA la delibera n. 25/11/CONS del 20 gennaio 2011, pubblicata, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2011, n. 41, recante "*Avvio del procedimento "ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri di comunicazione elettronica, a modifica e integrazione della delibera n. 104/05/CSP"*";

VISTA la delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 27 luglio 2006, recante "*Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da*

postazione fissa, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249”;

VISTA la delibera n. 662/06/CONS del 15 novembre 2006 recante “*Costituzione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni rappresentative dei consumatori*”;

VISTA la delibera n. 383/08/CONS del 2 luglio 2008 di approvazione del protocollo d'intesa tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

VISTA la delibera n. 244/08/CSP recante “*Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP*” e s. m.i.;

VISTA la delibera n. 376/11/CONS recante “*Avvio del procedimento per la realizzazione di un data base unico disponibile per la consultazione on-line degli utenti finali relativo alla copertura commerciale del territorio italiano per l'offerta di servizi broadband wired-wireless*”, pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 25 luglio 2011;

VISTA la delibera n. 154/12/CONS del 29 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2012, n.100, recante “*Disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali*”;

VISTE le iniziative analoghe di altre Autorità Nazionali di Regolamentazione nell'ambito del contesto regolamentare europeo, nonché le iniziative della FCC negli USA;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire, anche alla luce dell'entrata in vigore del nuovo quadro comunitario, uno standard minimo di trasparenza verso gli utenti finali sulla copertura geografica dei servizi di accesso ad internet a banda larga e ultralarga indipendentemente dalla piattaforma utilizzata (rame, fibra ottica, radiomobile, WiMax, WiFi/Hyperlan);

RITENUTO a tal fine necessario realizzare uno strumento interattivo fruibile dall'utenza che attraverso l'accesso organico alle informazioni relative alla copertura di rete fissa e mobile sul territorio nazionale possa contribuire ad un generale incremento del livello di conoscenza delle offerte dei servizi a banda larga disponibili sul territorio e, quindi, del diritto di scelta degli utenti;

CONSIDERATO che i principali operatori di accesso ad internet da postazione fissa rendono disponibili agli utenti sui propri siti istituzionali applicazioni tendenti a

verificare/fornire la copertura DSL di una determinata area, una volta inserito, in specifici campi, l'indirizzo desiderato;

CONSIDERATO che, con riguardo alla copertura delle reti mobili, nell'ambito del procedimento di verifica della "Qualità dei servizi di comunicazioni mobili e personali" avviato con la delibera n. 25/11/CONS, sul sito tematico www.misurainternetmobile.it sono in corso di pubblicazione i primi risultati che possono essere integrati nel sistema di cui alla presente delibera insieme con i risultati delle verifiche della qualità dell'accesso ad internet da postazione fissa condotte nell'ambito del procedimento avviato con delibera 244/08/CSP;

CONSIDERATO che, diversamente da quanto accade per le suddette reti fisse e mobili, per altre tipologie di reti (ad esempio Wifi, WiMax ecc.) non sono disponibili per l'utenza informazioni chiare, puntuali e geograficamente referenziate sulla copertura e sulla disponibilità commerciale dei servizi di accesso ad internet che utilizzano infrastrutture a banda larga;

RITENUTO pertanto che, al fine di rendere disponibili all'utenza tutte le informazioni sulla copertura di rete in un unico portale, occorra anche un'attività di integrazione e di interoperabilità dei diversi database di copertura disponibili presso i vari fornitori di accesso a internet da postazione fissa e da postazione mobile, perseguendo l'obiettivo di realizzare una mappatura geografica della disponibilità delle offerte di servizi a banda larga e ultralarga;

CONSIDERATA la necessità di rendere edotti gli utenti della disponibilità di un tale strumento integrato di accesso alla copertura broadband e delle relative modalità di utilizzo, anche attraverso un dedicato progetto informativo a cura della Direzione tutela dei consumatori di questa Autorità, che preveda il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori sulla base del Protocollo di Intesa tra l'Autorità e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);

VISTI gli esiti del tavolo tecnico di cui all'art. 1, comma 3, della delibera n. 376/11/CONS che ha definito i requisiti tecnici e funzionali del sistema informativo nazionale sulla copertura geografica e disponibilità commerciale dell'offerta di servizi a banda larga sul territorio nazionale, la relativa specifica di progetto, il piano di sviluppo, la relativa stima e le modalità di ripartizione dei costi tra gli operatori, tenendo conto della interoperabilità da realizzare tra tale database ed i database di copertura, per le diverse tecnologie, anche eventualmente già disponibili presso gli operatori e che tali risultanze sono state esplicitamente approvate in data 20 luglio 2012 da parte degli operatori partecipanti al tavolo, attraverso la sottoscrizione di un verbale di definitiva adesione al progetto e alle soluzioni individuate anche con riferimento agli aspetti tecnici, organizzativi, finanziari;

VISTO, in particolare, che gli operatori hanno condiviso e approvato le caratteristiche ed i requisiti del sistema informativo di cui alla presente delibera presentati al tavolo tecnico, con riferimento ai flussi dati per l'interoperabilità tra i propri sistemi informativi ed il sistema di cui alla presente delibera, nonché le modalità di integrazione con le altre iniziative dell'Autorità in materia di qualità e condizioni economiche di offerta;

VISTO, in particolare, che gli operatori hanno sottoscritto e approvato gli elementi di costo del progetto e la valorizzazione economica conseguente presentata al tavolo tecnico in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni, quest'ultima confermata come soggetto indipendente cui affidare l'attuazione operativa del progetto, nonché le modalità di ripartizione tra gli operatori dei costi derivanti dall'attuazione del progetto connessi alla creazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla diffusione presso i consumatori del sistema informativo nazionale sulla banda larga in Italia di cui alla presente delibera;

CONSIDERATO che la Fondazione Ugo Bordoni, in continuità e coerenza con quanto previsto nelle delibere nn. 244/08/CSP e 154/12/CONS, sulla base delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico di cui alla Delibera n. 376/11/CONS, può svolgere le necessarie attività di supporto alla realizzazione del sistema di cui alla presente delibera;

CONSIDERATO necessario confermare, dare continuità e rafforzare l'attività del tavolo tecnico istituito ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata delibera n. 376/11/CONS, prevedendo un tavolo tecnico che definisca le linee guida per lo sviluppo del progetto e le specifiche tecniche e procedurali per la realizzazione del nuovo sistema;

RITENUTO opportuno che detto tavolo tecnico, coordinato dalla Direzione Tutela dei Consumatori di questa Autorità, sia composto dagli operatori di rete che partecipano (anche economicamente) allo realizzazione della base dati di copertura dei servizi, dalla Fondazione Ugo Bordoni e da una attiva rappresentanza delle associazioni dei consumatori e che al tavolo possano essere altresì invitati Università, Enti di ricerca ed altri soggetti esperti interessati;

RAVVISATA l'opportunità di prevedere specifiche sessioni del tavolo tecnico a cui partecipano, oltre alla Fondazione Ugo Bordoni, esclusivamente gli operatori coinvolti nella definizione ed approvazione di specifiche tecniche e linee guida di settore (operatori fissi, mobili, wireless, MVNO, ecc.);

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità approvato con la Delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, e successive modificazioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b) "Codice", il codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- c) "Direzione", la Direzione Tutela dei Consumatori dell'Autorità;
- d) "direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi", la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, adottata con la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003;
- e) "operatori", i soggetti titolari di autorizzazione, conseguita ai sensi del Codice, alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che forniscono il servizio di accesso ad Internet;
- f) "Sistema Informativo Nazionale Banda Larga (SINB)": sistema informativo sulla copertura sul territorio nazionale dei servizi a banda larga e ultralarga (wired e wireless) per l'accesso ad Internet rappresentativo della totalità degli operatori che offrono servizi di accesso a banda larga e ultralarga (wired e wireless), indicativo delle tecnologie utilizzate per fornire il servizio e delle prestazioni relative alle offerte commerciali retail (consumer e business) fruibili in una specifica zona geografica di interesse;
- g) "tavolo tecnico": tavolo di coordinamento, consultazione ed approfondimento sulle tematiche della mappatura geografica e delle metriche per la disponibilità dei servizi di accesso Broadband Internet sul territorio nazionale che definisce le linee guida per lo sviluppo del sistema informativo e le relative specifiche tecniche e procedurali, coordinato dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell'Autorità e composto dalla Fondazione Ugo Bordoni, dagli operatori nazionali iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione con almeno 3.000 linee dati/sim, dai rappresentanti designati delle associazioni dei consumatori, dalle associazioni di categoria degli operatori, nonché, in qualità di uditori e previo specifico invito, Università e centri di ricerca ed altri soggetti esperti interessati;

- h) “direttiva 131/06/CSP”: la direttiva di cui alla delibera 131/06/CSP in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- i) “profilo”: configurazione del servizio offerto caratterizzata da specifici valori di banda in download e in upload eventualmente corredata da specifiche opzioni (ad esempio offerta con 2 Mbit/s in download e 256 kbit/in upload senza banda garantita);
- j) “soggetto indipendente”: soggetto indipendente dagli operatori di comunicazioni elettroniche che su incarico dell’Autorità gestisce il Sistema Informativo di cui alla presente delibera;
- k) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- l) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
- m) "servizio di comunicazioni mobili e personali", un servizio di comunicazione elettronica, ad esclusione di quelli via satellite, che consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale, totalmente o parzialmente, di sistemi di comunicazioni mobili e personali;
- n) "utente", la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- o) "utente finale", un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

Articolo 2 (Oggetto)

1. La presente delibera disciplina le modalità di realizzazione e gestione del Sistema Informativo Nazionale Banda larga.

2. Il SINB è reso disponibile agli utenti finali per la consultazione on line mediante il sito internet dedicato, recante esclusivamente il logo dell’Autorità, all’indirizzo <http://www.agcom.it/bandalarga>
3. Ai fini della consultazione sulla disponibilità dei servizi, il SINB considera tutte le tecnologie trasmissive effettivamente adottate per la fornitura del servizio all’utente finale nonché tutte le modalità di erogazione del servizio stesso, incluse quelle che prevedono l’utilizzo di risorse di rete di proprietà dell’operatore e quelle che richiedono il ricorso a servizi di rete di altri operatori.
4. Tutti i fornitori di servizi di accesso ad internet a banda larga e ultralarga, sia da postazione fissa che da postazione mobile, coerentemente con le esigenze informative dell’utenza, sono tenuti a fornire i dati necessari per alimentare la base informativa del SINB e consentire l’interoperabilità dello stesso con i propri sistemi informativi relativi alla copertura broadband del territorio nazionale.
5. Il sistema di cui al comma 1 è gratuito per l’utente finale. I costi per lo svolgimento del servizio sono a carico degli operatori e vengono ripartiti secondo le modalità di cui all’art. 5.

Articolo 3 (Modalità di realizzazione del SINB)

1. Il SINB è realizzato mediante un database centralizzato che raccoglie i dati di copertura, forniti dagli operatori con le modalità operative e nei formati di scambio definiti nelle linee guida di cui all’art. 3, comma 7, della presente delibera. Tali informazioni sono rese disponibili agli utenti tramite un portale web.
2. Il portale web è dimensionato per gestire adeguatamente volumi massimi di consultazione stimati sulla base delle informazioni raccolte dagli operatori nell’ambito del tavolo tecnico.
3. Al fine di fornire un’efficace informazione sulla copertura dei servizi è istituito presso l’Autorità un archivio denominato “VIARIO AGCOM” che raccoglie e sistematizza le informazioni rese disponibili da Telecom Italia S.p.A. agli OLO sul portale Wholesale, aggiornato periodicamente ed integrato con i dati forniti dagli altri operatori e con ogni altro correttivo utile derivante da ulteriori ed analoghi archivi digitali.
4. L’attuazione tecnico-operativa è affidata dagli operatori di comunicazioni elettroniche ad un soggetto indipendente che gestisce la realizzazione del SINB e del relativo portale web per la consultazione da parte degli utenti.
5. Il soggetto indipendente opera sotto il coordinamento dell’Autorità - Direzione Tutela dei Consumatori.
6. Ai fini della presente delibera il soggetto indipendente è individuato nella Fondazione Ugo Bordoni.

7. Entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, il tavolo tecnico propone la disciplina tecnica di dettaglio del sistema informativo, denominata “Linee guida attuative delle disposizioni AGCOM sulla realizzazione del sistema informativo nazionale sulla copertura del territorio italiano di servizi di connettività in banda larga wired-wireless-mobile degli operatori di comunicazione elettronica”, che riporta tutte le soluzioni tecnico-operative condivise e approvate dai partecipanti al tavolo tecnico di cui all’articolo 1, comma 3, della delibera n. 376/11/CONS.
8. Le linee guida e le specifiche tecniche e procedurali proposte dal tavolo tecnico sono approvate con determina della Direzione e pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità.

Articolo 4 **(Consultazione del sistema da parte dell’utente finale)**

1. Il SINB deve essere consultabile almeno attraverso i seguenti criteri di ricerca:
 - a) indirizzo postale (parziale o completo);
 - b) coordinate geografiche;
 - c) selezione su mappa.
2. Il SINB, a valle di una ricerca, restituisce una lista di risultati composti almeno da:
 - a) nome del Service Provider disponibile per la fornitura del servizio nella specifica posizione geografica immessa;
 - b) tecnologie adottate per fornire i singoli servizi;
 - c) velocità nominale dei servizi.
3. I risultati della ricerca di cui al comma 2 sono definiti e raggruppati almeno in base a:
 - a) operatore;
 - b) tecnologia di rete fissa (xDSL, FTTx, fixed wireless) e di rete mobile (Gprs/Edge, Umts, HSPA, LTE, mobile wireless);
 - c) profilo.
4. Il soggetto indipendente adotta soluzioni idonee a garantire la conformità del SINB alle norme vigenti in materia di accessibilità di siti web da parte degli utenti, relativamente al servizio di cui al comma 1, e predispone le eventuali avvertenze per la fruizione del servizio stesso da parte dell’utente finale.
5. I risultati individuali delle interrogazioni del SINB sono restituiti agli utenti con la chiara indicazione che essi hanno un valore esclusivamente indicativo della disponibilità del servizio e non sono contrattualmente vincolanti per gli operatori.
6. Le statistiche relative alle interrogazioni effettuate dagli utenti ed ai relativi reclami, ricevuti tramite il medesimo portale, possono essere pubblicate con ogni dettaglio disponibile per i fini di cui all’art. 72 del Codice, nonché a scopo di studio statistico e di monitoraggio dell’evoluzione della qualità della rete Internet, della sua disponibilità e della sua adozione da parte degli utenti finali nelle diverse fasce di classificazione.

Articolo 5

(Ripartizione dei costi tra gli operatori)

1. I costi sostenuti dal soggetto indipendente per la realizzazione del sistema informativo nazionale sono ripartiti tra gli operatori nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità e approvati dal tavolo tecnico di cui all'art. 1, comma 3, della delibera n. 376/11/CONS.
2. In coerenza con quanto stabilito per il progetto "Misura Internet" avviato con delibera n. 244/08/CSP e nella delibera n. 376/11/CONS, i costi della realizzazione del sistema informativo nazionale sono ripartiti tra gli operatori in base al numero delle linee/sim in banda larga attive. Contribuiscono al finanziamento solo i fornitori di accesso ad internet a banda larga con un numero di linee/sim maggiore di 3.000 unità.
3. Ogni operatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera comunica all'Autorità sia il numero di SIM che hanno generato traffico IP per almeno 100KB negli ultimi 90 giorni sia il numero di linee broadband retail (OLO, Wireless provider), entrambe alla data del 30 marzo di ogni anno (1 Trimestre). L'Autorità in base alle comunicazioni ricevute determina il numero Totale Utenze Banda Larga (TUB) e la relativa quota di partecipazione (QPC) ai costi di realizzazione del SINB.
4. A ogni consuntivo annuale, approvato dall'Autorità, il soggetto indipendente emette fattura, pagabile nel termine di 30 giorni, all'operatore in base alla QPC comunicata dall'Autorità e con riferimento ai costi definiti e approvati dal tavolo tecnico. Nel caso un operatore comunichi i dati di cui al precedente comma dopo il primo ciclo di fatturazione, l'Autorità provvede a calcolare una QPC temporanea e la comunica al soggetto indipendente. Quest'ultimo emette fattura, pagabile nel termine di 30 giorni, per il contributo ai costi di realizzazione, ponendo come base di calcolo i costi consuntivati al termine della fase di entrata in esercizio del sistema (T0). Le quote fatturate dal soggetto attuatore vengono scontate agli operatori del gruppo iniziale nel successivo ciclo di fatturazione (relativi ai costi di esercizio e manutenzione anno - T1).

Articolo 6

(Diffusione al pubblico del SINB)

1. La Direzione, sentito il tavolo permanente di confronto con le associazioni dei consumatori di cui alla delibera n. 662/06/CONS, definisce uno specifico progetto per la diffusione al pubblico dell'utilizzo del sistema informativo nazionale, nell'ambito del Protocollo di Intesa tra l'Autorità e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) approvato con delibera n. 383/08/CONS.
2. Gli operatori di comunicazione elettronica pubblicano e pubblicizzano, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, la disponibilità del servizio di cui all'art. 2 mediante un collegamento ipertestuale diretto nella propria home page.

3. Gli operatori, nel contratto relativo alla fornitura del servizio di accesso a Internet e nelle relative bollette, forniscono con particolare evidenza, in merito alle informazioni relative alla copertura del territorio con il servizio, tutti i riferimenti necessari per accedere al sito internet del SINB di cui all'art. 2.

Articolo 7 (Sanzioni)

1. Il mancato rispetto da parte degli operatori dell'obbligo di comunicare all'Autorità o al soggetto indipendente i dati di cui al presente provvedimento determina l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 98, comma 9, del Codice.
2. La comunicazione di informazioni non veritiere, con particolare riferimento ai dati di copertura di cui all'art. 2, comma 4, determina l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 98, comma 10, del Codice.
3. Il mancato rispetto da parte degli operatori degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione previsti dall'art. 6 del presente provvedimento determina l'irrogazione della sanzione contemplata dall'art. 98, comma 16, del Codice.
4. In caso di mancato rispetto da parte degli operatori della scadenza dei versamenti dovuti, il soggetto indipendente sollecita l'operatore inadempiente ad effettuare il pagamento entro il termine massimo di 30 giorni e, in difetto di riscontro, segnala l'inadempimento alla Direzione che, effettuato un ulteriore sollecito con i medesimi termini, propone all'organo collegiale l'adozione di un ordine di pagamento con fissazione di un termine massimo di 15 giorni. Il mancato rispetto dell'ordine è sanzionato ai sensi dell'art. 98, comma 11, del Codice. Per ogni altra ipotesi di violazione delle disposizioni della presente direttiva l'Autorità irroga le sanzioni previste dall'art. 98 del Codice, dall'art. 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dall'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 8 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il SINB è reso disponibile al pubblico dal soggetto indipendente entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.
2. I soggetti che offrono servizi di accesso ad internet a banda larga e ultralarga sono tenuti ad indicare il proprio rappresentante responsabile dell'attuazione del presente sistema informativo all'indirizzo di posta elettronica certificata: agcom@cert.agcom.it, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità della presente delibera.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale dell'Autorità, gli operatori avviano le attività di definizione e predisposizione dei rispettivi sistemi informativi aziendali per consentirne l'interoperabilità con il SINB al fine della migliore realizzazione con il costante monitoraggio di tale attività da parte della Direzione.

4. Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva.
5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.
6. La presente delibera è pubblicata nel sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 28 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani